

---

## Bollette gas - Dal 1° gennaio 2019 prescrizione ridotta da 5 a 2 anni anche per le fatture del gas

Mer 23/01/2019 - 10:34

Come ha reso noto ARERA qualche settimana fa, anche per le bollette del gas, dal 1° gennaio 2019, nel caso di rilevanti ritardi **nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore**, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.

La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni era stata già introdotta per le forniture elettriche dallo scorso 1° marzo, in attuazione della Legge di bilancio 2018.

Al fine di offrire una maggiore trasparenza sugli importi “prescrittibili” e per rendere più agevole ai clienti esercitare i propri diritti, i venditori **saranno tenuti a emettere una fattura separata** contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni.

In alternativa, tali importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti.

In ogni caso i venditori sono **tenuti ad informare l'utente** della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format (disponibile anche sul proprio sito e presso eventuali sportelli fisici) che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare, nonché ad indicare un recapito postale, fax o un indirizzo email a cui inviare tale comunicazione.

Inoltre, gli importi oggetto di prescrizione **dovranno essere automaticamente esclusi** dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come modalità di addebito.

Nel caso di presunta responsabilità attribuibile al cliente, del ritardo di fatturazione di consumi risalenti a più di due anni, il venditore dovrà invece indicare nella bolletta l'ammontare degli importi relativi a tali consumi - che devono essere pagati -, nonché i motivi della presunta responsabilità del cliente e le modalità per inviare un eventuale reclamo al venditore.

Qualora il venditore rinunciasse autonomamente ai crediti prescrivibili, dovrà unicamente fornirne adeguata informativa al cliente.

Il commento di Walther Andreas, Direttore del CTCU: "È una buona notizia per i consumatori ed uno strumento in più per difendersi da ingiuste, eventuali maxi-bollette!"

Fonti:

*delibera (ARERA) 569/2018/R/com*

*Legge di bilancio 2018 (legge 205/2017)*